



PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001**

PARTE GENERALE DEL MODELLO

Adottato con determina dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione del 23/01/2024

Ultimo aggiornamento deliberato con determina dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione del

14/07/2026

Sommario

Definizioni e abbreviazioni.....	4
Premessa	6
Progetti e soluzioni S.p.A.....	6
La corporate governance di Progetti e soluzioni S.p.A.	6
Il sistema di controllo interno	6
1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	8
1.1 I principi generali.....	8
1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto.....	8
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto.....	21
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto	22
2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	24
2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Progetti e Soluzioni S.p.A.	24
2.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l’adozione del Modello organizzativo di Progetti e Soluzioni S.p.A.....	24
2.3 “Destinatari” del Modello organizzativo di Progetti e Soluzioni S.p.A.....	24
2.4 La costruzione del Modello organizzativo di Progetti e Soluzioni S.p.A.	25
2.4.1 Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale	25
2.4.2 Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili	26
2.4.3 Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti	26
2.4.4 Fase IV: definizione di standards di comportamento e di controllo.....	27
2.4.5 Fase V: predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	27
2.5 La mappa delle attività “sensibili” di Progetti e Soluzioni S.p.A.....	27
2.6 La struttura del Modello organizzativo di Progetti e Soluzioni S.p.A.	28
3 L’Organismo di Vigilanza di Progetti e soluzioni S.p.A.	30
3.1 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza di Progetti e Soluzioni S.p.A.	30
3.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza.....	31
3.3 I compiti dell’Organismo di Vigilanza di Progetti e Soluzioni S.p.A.	32
3.4 L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza di Progetti e Soluzioni S.p.A.....	33

3.5	Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Progetti e Soluzioni S.p.A.	34
3.6	<i>Whistleblowing</i> – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2- <i>bis</i> del D. Lgs. 231/2001	35
4	Formazione e informazione.....	37
4.1	Disposizioni generali.....	37
4.2	Comunicazione iniziale.....	37
4.3	Formazione del personale.....	37
4.4	Informativa ai "Terzi Destinatari"	38
5	Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	39
5.1	Profili generali	39
5.2	Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti.....	39
5.3	Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti.....	41
5.4	Le sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale	42
5.5	Le sanzioni nei confronti dei "Terzi Destinatari"	42

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Agenti e procacciatori: soggetto incaricato di segnalare potenziali clienti interessati all'acquisto di prodotti di Progetti e Soluzioni.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: l'**Presidente del Consiglio di Amministrazione di Progetti e Soluzioni S.p.A.** nel testo citato anche come **"Direzione Aziendale"**.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

Codice Etico: il codice etico adottato da Progetti e Soluzioni.

Collaboratori e/o Consulenti: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D. Lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore di Progetti e Soluzioni S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo (anche Modello o Modello organizzativo): il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Progetti e Soluzioni: Progetti e Soluzioni S.p.A. o nel proseguo anche la "Società".

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l'**Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di segnalare le esigenze di aggiornamento all'Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Partner commerciale: società legata a Progetti e Soluzioni da un rapporto commerciale di collaborazione.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Reati: i reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Società: Progetti e Soluzioni S.p.A.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Whistleblower: soggetto che segnala la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

PREMESSA

PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

Progetti e Soluzioni S.p.A., (nel proseguo anche “Progetti e Soluzioni” o la “Società”), è una *software factory* che sviluppa applicazioni basate su sistemi operativi tecnologicamente avanzati.

La società opera nel settore delle c.d. *frontline solutions* con tecnologie quali *smart card*, POS, *Mobile Computing*, WAP.

Da un punto di vista operativo, la Società realizza soluzioni rivolte sia nei confronti della Pubblica Amministrazione (Comuni e municipalizzate) che di privati (B2B) nell’ambito dei servizi connessi a catering/ristorazione, sistema di pagamento e intelligenza artificiale.

La clientela è, pertanto, composta sia da Enti della Pubblica Amministrazione che da soggetti privati operanti nei settori bancari che dei servizi di ristorazione e trasporti.

Le attività commerciali sono strutturate sulla base di *business unit* ed effettuate con il supporto sia di personale dipendente che da soggetti esterni (agenti, procacciatori e *partner* commerciali).

LA CORPORATE GOVERNANCE DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

La Società ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, così composta:

- **Assemblea dei Soci:** competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto;
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** investito di tutti i poteri per l’amministrazione della Società salvo quanto attribuito per legge all’Assemblea dei Soci.
- **Collegio Sindacale:** cui spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile. Al Collegio Sindacale è, altresì, assegnata la responsabilità di Revisione Legale dei Conti.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella costruzione del Modello di Progetti e Soluzioni si è tenuto conto degli strumenti di governo dell’organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- **Statuto** – che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività di gestione;

- **Sistema organizzativo:** composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell'Organigramma e che costituisce parte integrante del presente Modello;
- **Codice Etico:** costituito da un insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con le Società devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del presente Modello;
- **Sistema procedurale:** composto dalle procedure e dalla documentazione disciplinante i processi e le attività aziendali;
- **Sistemi certificati ISO:** ai fini della predisposizione del Modello si è tenuto conto dei sistemi di gestione ISO adottati dalla Società e dei relativi presidi di controllo necessari sulla base di tali *standard* aventi diretto impatto sulle attività e processi sensibili richiamati all'interno del presente Modello. In particolare, si fa riferimento ai seguenti *standard*:
 - o UNI EN ISO 9001: relativo al sistema di gestione per la qualità;
 - o UNI EN ISO 22301: certificazione di sistemi di gestione per la *business continuity*;
 - o ISO/IEC 27001: sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni;
 - o ISO/IEC 27017: controlli di sicurezza per i servizi cloud;
 - o ISO/IEC 27018: codice di condotta per la protezione delle *Personally Identifiable Information* nei servizi di *public cloud* per i *cloud provider*;
 - o ISO 37001: sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;
 - o ISO 14001: sistema di gestione ambientale.
- **Rating di Legalità:** attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla Società sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale.
- **Sistema disciplinare** – previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 I PRINCIPI GENERALI

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

1.2 IL “CATALOGO” DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO

La responsabilità dell’ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2 Legge 898/1986);

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);

Peculato (art. 314 c.p.);

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.);

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);

Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.lgs. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);

Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1);

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinq*ues c.p.);

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinq*ues.1 c.p.);

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinq*ues.2 c.p.);

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinq*ues.3 c.p.);

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
Pentimento operoso (D. Lgs. N. 625/1979, art. 5);
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
Tratta di persone (art. 601 c.p.);
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-sexies del Decreto)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF):

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. UE 596/2014);

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. UE 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.);

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);

Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.);

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.).

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, del Decreto comma 2)

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - sanzioni (D.lgs. 184/2021)

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-*octies*.2, del Decreto)

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.)

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a]-*bis* e comma 3, L. 633/1941);

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-*bis*, comma 1 e comma 2, L. 633/1941);

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter*, L. 633/1941);

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies*, L. 633/1941);

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.);

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);

Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-*bis* e art. 6);

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137);

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, art. 256);

Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. 152/2006);

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006);

Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; (D.Lgs n. 152/2006, art. 260-*bis*)

Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);

Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);

Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.lgs. n. 152/2006, art. 255-*bis*);

Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. n. 152/2006, art. 255-*ter*);

Combustione illecita di rifiuti (D.lgs. N. 152/2006, ART. 256-*bis*);

Aggravante dell'attività d'impresa (D.lgs. n. 152/2006, art. 259-*bis*)

Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.) ;

Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* del Decreto)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per Operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000, commi 1 e 2-*bis*);

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)¹;

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000)²;

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000, commi 1 e 2-*bis*);

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);

Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D. Lgs. 74/2000)³;

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

¹ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quingiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri che comprendano il territorio di almeno uno stato membro e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro

² Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quingiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri che comprendano il territorio di almeno uno stato membro e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

³ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quingiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri che comprendano il territorio di almeno uno stato membro e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024);

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024);

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025];

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto)

Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);

Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.).

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Delitti contro gli animali (Art. 25-*undevicies* del Decreto)

Uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);

Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.);

Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinqies* c.p.);

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, L. n. 9/2013):**

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 D.lgs. 129/2024

Responsabilità dell'ente (art.34 D.lgs. 129/2024);

Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);

Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);

Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) **sanzioni pecuniarie**, ii) **sanzioni interdittive**, iii) **confisca del prezzo o del profitto del reato**, iv) **pubblicazione della sentenza di condanna**.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

risarcito il danno o lo abbia riparato;

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);

messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;

eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. E' effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL DECRETO

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato e efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati e efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso,

esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato e efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

2.1 ADOZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

La Società ha adottato la prima versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con determina dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 04/04/2023.

L'attuale versione del Modello è stata, invece, approvata con determina dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione in data

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello organizzativo sono apportate dall'Organo Dirigente, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

L'Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

2.2 GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la governance societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria così come nel tempo aggiornate.

2.3 "DESTINATARI" DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti degli Organi di Controllo;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori, Fornitori, *Partner* commerciali, Agenti, Procacciatori e ulteriori soggetti esterni che operano per conto di Progetti e Soluzioni nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti "Destinatari".

2.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.

Al fine di adeguarsi al dettato normativo previsto dal Decreto, è stata effettuata un'approfondita analisi finalizzata alla predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Progetti e Soluzioni S.p.A.

In particolare, il profilo metodologico sottostante l'elaborazione del Modello organizzativo può essere così sintetizzato:

- Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale;
- Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili;
- Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti;
- Fase IV: definizione di standards di comportamento e di controllo;
- Fase V: predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Di seguito sono sinteticamente descritte le attività svolte nel corso di ciascuna fase.

2.4.1 FASE I: RACCOLTA ED ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

Nella fase I si è proceduto ad analizzare i più rilevanti documenti aziendali.

A titolo esemplificativo si tratta dei seguenti:

- statuto;
- visura camerale;

- contratti significativi;
- procedure;
- altro.

La suindicata documentazione è stata esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività societaria, nonché di effettuare una preliminare identificazione delle funzioni responsabili dei singoli processi aziendali.

2.4.2 FASE II: IDENTIFICAZIONE ED ESAME ANALITICO DELLE AREE SENSIBILI

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di *risk assessment*, che consenta, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, di "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*" e di "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

In questo contesto, è stata effettuata un'analisi, dettagliata, delle singole attività ed aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dei suoi organi amministrativi, dei dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata anche mediante incontri e colloqui con i responsabili delle attività sensibili ovvero, con le risorse aziendali dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

Il *risk assessment*, pertanto, ha permesso di individuare e valutare le aree di rischio previste dal D. Lgs. 231/2001, inclusi i rischi connessi ai collaboratori esterni ed alle terze parti in genere nonché illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa.

2.4.3 FASE III: INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLE INTERNE E DEI PROTOCOLLI ESISTENTI

Per ogni processo/attività sensibile individuato sono stati rilevati e preliminarmente valutati gli strumenti di controllo nonché gli elementi di compliance esistenti rispetto ai rischi/reato potenziali.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi a riferimento i seguenti presidi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

2.4.4 FASE IV: DEFINIZIONE DI STANDARDS DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

In seguito, si è proceduto a definire standards di comportamento e di controllo per ciascuna attività.

Gli standards di comportamento e di controllo sono stati sottoposti, per opportuna valutazione ed approvazione, all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio e rappresentano le modalità più idonee a governare i profili di rischio precedentemente individuati.

2.4.5 FASE V: PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi è stato predisposto il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Progetti e Soluzioni S.p.A., articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati-presupposto e personalizzato alla realtà aziendale.

In questa fase la Società ha provveduto, tra l'altro, a:

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- identificare i soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del Modello (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.5 LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" DI PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente (§ 2.4.2), sono stati individuate le attività "sensibili" della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di Progetti e Soluzioni e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- *Gestione delle attività commerciali, gare e di negoziazione e stipula dei contratti con la clientela pubblica e privata;*
- *Gestione dei rapporti con agenti, procacciatori e partner commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e relativi adempimenti amministrativi e visite ispettive;*

- *Gestione dei contributi, finanziamenti pubblici e partecipazione a bandi progetti finanziati;*
- *Gestione degli adempimenti qualitativi e certificativi di sistema e di prodotto;*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione dell'infrastruttura informatica e tecnologica;*
- *Gestione degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi compresi i servizi professionali;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione del credito;*
- *Gestione degli adempimenti contabili, predisposizione del Bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie;*
- *Gestione del personale e dei collaboratori;*
- *Gestione delle attività di marketing, omaggi e comunicazione;*
- *Gestione delle note spese e spese di rappresentanza;*
- *Gestione delle attività di sviluppo e delivery dei progetti e delle soluzioni e relativi adempimenti brevettuali;*
- *Erogazione dei servizi, assistenza e manutenzione;*
- *Donazioni, liberalità e sponsorizzazioni istituzionali.*

2.6 LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reati di corruzione e istigazione alla corruzione fra privati, Delitti contro l'industria e il commercio e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari e Reati tributari;

- **Parte Speciale D:** Delitti di criminalità organizzata Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **Parte Speciale E:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Parte Speciale F:** Reati ambientali;
- **Parte Speciale G:** Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

I profili di rischio inerenti i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, i reati di razzismo e xenofobia, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i delitti di contrabbando, i delitti contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, delitti contro gli animali, i reati transnazionali, reati relativi ai mercati delle crypto-attività si reputano complessivamente presidiati dai presidi di cui al Modello organizzativo della Società e dal Codice Etico adottato dalla Società.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto e tenuto conto delle caratteristiche della struttura organizzativa, la Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione dello stesso ad un **Organismo di Vigilanza** (anche "OdV") in composizione monocratica.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con determina dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dallo stesso all'atto di nomina (comunque non oltre tre esercizi) ed è rieleggibile.

3.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

3.2 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D. Lgs. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater D. Lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata all'Presidente del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.3 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Presidente del Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo l'Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- verifica dell'efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001;

- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- segnalazione all'Presidente del Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- verifica in merito all'adeguata diffusione del Modello tra i diversi Destinatari dello stesso;
- valutazione e proposta, all'organo dirigente, d'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

3.4 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso una linea di reporting a cadenza annuale, ossia una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'esercizio, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dall'Presidente del Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni all'Presidente del Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Presidente del Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.5 OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti, per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi possono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza tramite i canali dallo stesso identificati.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia e informazione ricevuta, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento dell'incarico e, in ogni caso in linea con le disposizioni normative di riferimento.

3.6 WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI – ART. 6, COMMA 2-BIS DEL D. LGS. 231/2001

L'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società deve prevedere i canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023 le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni verranno gestite in coerenza con la procedura in materia di whistleblowing adottata dalla Società al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni possono essere effettuate a mezzo di piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://whistleblowing.progettiesoluzioni.it/>

I canali di segnalazione garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunniatorio/diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo Par. 5 "Sistema disciplinare e sanzionatorio", nonché valutate appropriate azioni di tutela legale.

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

4 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

La formazione e l'informativa sono gestite dalla Società, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2 COMUNICAZIONE INIZIALE

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali.

Tutti i Dipendenti e i Responsabili devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza e accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o documenti su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo contenente il Modello, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.

Progetti e Soluzioni prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L’Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.4 INFORMATIVA AI “TERZI DESTINATARI”

La Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori, *Partner* commerciali, agenti, procacciatori e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società.

L’informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l’esplicito riferimento all’interno dei contratti in merito all’esistenza del Modello.

Progetti e Soluzioni provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera, apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 PROFILI GENERALI

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D. Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo. Tale sistema è, altresì, conforme ai dettami previsti dal D.lgs. 24/2023.

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- quando si accerta che sono state commesse ritorsioni ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Progetti e Soluzioni, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

5.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nelle regole e nelle procedure aziendali adottate dalla Società;

- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale applicabile (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Biasimo o rimprovero inflitto verbalmente: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Censura o biasimo inflitto per iscritto: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

La multa non può superare l'importo di tre ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Licenziamento per motivi disciplinari: si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, di condotte illecite o violazioni del Modello che risultino infondate, laddove il comportamento sia così grave da non consentire il proseguimento della collaborazione;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni;
- violazione delle misure indicate nel modello e delle misure previste nel medesimo modello e nelle norme di legge a tutela del segnalante di una condotta illecita ai sensi del D.lgs. 24/2023;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di condotte illecite che si rivelino infondate;
- adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D.lgs. 24/2023.

5.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;

- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui al D.lgs. 24/2023;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Nei confronti dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione che abbia:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure a tutela dal whistleblower di cui al D.lgs. 24/2023;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

L'Assemblea, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari ad un importo non inferiore ad euro 10.000;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe e/o procure.

L'Assemblea, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.

L'Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

5.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI "TERZI DESTINATARI"

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori, *Partner* commerciali, agenti, procacciatori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.